



domande che devono intendersi qui ritrascritte e riproposte, accertare il diritto di [redacted] ad ottenere da [redacted] l'importo di Euro 318.169,57 o il maggiore o minore importo che risulti dovuto, in applicazione dei metodi di calcolo descritti al paragrafo 10 dell'atto di appello, previa, ove necessaria, ammissione di nuova consulenza tecnica, o, eventualmente integrazione della stessa, o, ancora, con determinazione equitativa. Il tutto oltre ad interessi e rivalutazione come per legge;

f) con vittoria di spese e onorari tutti del presente giudizio e del precedente procedimento arbitrale."

• per la convenuta: "respingere l'impugnazione per nullità del lodo...; accogliere tutte le eccezioni e le domande proposte nel giudizio arbitrale, che qui si intendono integralmente richiamate, anche ai fini dell'eventuale giudizio rescissorio; con vittoria di spese, diritti ed onorari, e con spese e onorari dell'Arbitro ad esclusivo carico dell'impugnante e perciò con condanna al rimborso di quanto pagato all'Arbitro dall'esponente..."

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

### 1.1. [redacted]

[redacted] (d'ora in poi anche [redacted]) introdusse giudizio arbitrale nei confronti di [redacted] assumendo che [redacted], ex socio dello studio,

- si era reso responsabile di alcune violazioni di norme statutarie, avendo fatturato e incassato autonomamente alcune notule emesse per attività professionale svolta a favore di clienti che a lui facevano riferimento;
- non aveva sostenuto i costi di gestione della sede per l'intero 2010 o, in ipotesi, fino al 6.10.10;
- non aveva sopportato le perdite della gestione dello studio.

La [redacted] assumeva che pertanto egli tenuto al risarcimento dei danni che essa aveva subito in conseguenza dei suoi comportamenti.

### 1.2. [redacted] resisteva negando ogni sua responsabilità,

attribuendo la causa dei suoi comportamenti a una situazione di crisi gestionale e finanziaria dello studio associato che li aveva legittimati e giustificato il suo recesso, avvenuto a metà del 2010 e proponeva domanda riconvenzionale per la condanna di controparte al pagamento di quanto a lui spettante per le voci che elencava e al risarcimento del danno per una missiva a contenuto diffamatorio inviata al suo nuovo studio professionale e le affermazioni caluniose contenute negli atti arbitrali e comunque per lite temeraria.

#### 2.1. Col lodo non definitivo emesso in data 29.1.13, l'Arbitro

1) accertava la violazione di [redacted] dello statuto dell'associazione per aver incassato autonomamente e attuato il recesso prima della scadenza del periodo di preavviso;

2) rigettava la domanda della associazione per risarcimento dei danni per i comportamenti di cui sopra;

3) rigettava la domanda della associazione di accertamento di violazione di obblighi di diligenza da parte di [redacted] e di conseguente risarcimento del danno;

4) rigettava domanda di [redacted] di risarcimento del danno ex art. 96 cpc;

5) dichiarava l'incompetenza e perciò l'inammissibilità del procedimento arbitrale sulla domanda di risarcimento dei danni proposta da [redacted] per la missiva asseritamente diffamatoria;



6) rigettava la domanda de [REDACTED] di risarcimento dei danni per le espressioni ritenute offensive contenute negli atti difensivi di controparte.

2.2. Col lodo definitivo, emesso il 28.11.13, l'Arbitro condannava [REDACTED] a pagare alla associazione € 332.585,44, come accertato tramite CTU, come saldo fra quota di compensi percepiti in proprio da [REDACTED] da un lato e quote di competenza de [REDACTED] relative agli incassi degli associati e spese sostenute dall'associazione dall'altro.

3. [REDACTED] ha impugnato i lodi deducendo

1) la nullità dei lodi per mancanza del mandato ad litem della controparte in violazione dell'art. 829, 1° comma, n. 7 cpc, assumendo che la delibera cui faceva riferimento l'associazione era relativa al mandato sostanziale e non a quello processuale dati a due soci e l'art. 36 cc non consente ai soci di assumere direttamente la difesa).

2) la nullità dei lodi per violazione dell'art. 829, 1° comma, n. 5 cpc con riferimento all'art. 823 n. 5 per mancanza di un requisito formale del lodo per inadeguata e contraddittoria motivazione su un punto decisivo; violazione dell'art. 829, 1° comma, n. 12 cpc per mancata risposta ad una sua domanda; violazione dell'ordine pubblico, rilevando che aveva chiesto di accertarsi che lo statuto era stato modificato per facta concludentia ex artt. 2251, 2252 e 1362 ss cc e che il lodo non definitivo contraddittoriamente da un lato sosteneva che era in vigore lo statuto del 2005 e dall'altro ammetteva CTU comprendendo le fatture emesse in proprio da tutti gli associati mentre nel lodo definitivo non si faceva alcun riferimento alla questione;

3) la nullità del lodo definitivo per violazione dell'art. 829, 1° comma, n. 5 cpc con riferimento all'art. 823 n. 5 per mancanza di un requisito formale del lodo per insufficiente, inadeguata e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia; violazione dell'art. 829, 1° comma, n. 7 cpc per mancata applicazione delle norme in materia probatoria; violazione dell'art. 829, 3° comma, cpc per contrarietà all'ordine pubblico deducendo che

- l'esclusione della modifica dello statuto per facta concludentia era in violazione dei principi di interpretazione dei contratti;
- il lodo aveva escluso dai conteggi un associato ([REDACTED]) non potendo verificare il contratto, in contrasto

con la lettera da lui prodotta in cui, anche a nome de [REDACTED], comunicava di dar corso alla 'proposta di autonomia gestionale' e con missive de [REDACTED] da cui si desumeva che fosse socio (la preoccupazione di far fatturare tutto è tipica del socio e non del consulente)

col 'memorandum [REDACTED]' (bozza di accordo) che prevedeva [REDACTED] fra i beneficiari

con la sua produzione di un accordo fra [REDACTED] e l'associazione del 14.1.2009;

4) la nullità del lodo definitivo per violazione dell'art. 829, 1° comma, n. 9 cpc per violazione del contraddittorio; violazione dell'art. 829, 1° comma, n. 5 cpc con riferimento all'art. 823 n. 5 per insufficiente e inadeguata motivazione su un punto decisivo; violazione dell'art. 829, 1° comma, n. 7 cpc per mancata applicazione delle norme in materia probatoria; violazione dell'art. 829, 3° comma, cpc per contrarietà all'ordine pubblico e del diritto di difesa deducendo

- che l'Arbitro aveva accertato una liquidazione a due ex soci sulla base della CTU che aveva tenuto conto di un documento fiscale prodotto dal CTP di



controparte con le osservazioni alla bozza di CTU per cui non era prevista replica;

- che l'Arbitro aveva affermato peraltro che la CTU non si basava solo su di essa, ma non spiegava su cosa altro si basasse;

5) la nullità dei lodi per violazione dell'art. 829, 1° comma, n. 12 cpc per omessa pronuncia su una sua domanda, rilevando che il CTU aveva commesso errori di calcolo, riportando cifre diverse da quelle emergenti dalla documentazione, avendo affermato che le fatture de [REDACTED] per il 2010 erano per € 521.437,34 mentre risultavano per € 922.575,73, deducendo di aver proposto domanda espressa nella conclusionale;

6) la nullità dei lodi per violazione dell'art. 829, 1° comma, n. 5 cpc con riferimento all'art. 823 n. 5 per insufficiente, inadeguata e contraddittoria motivazione su un punto decisivo; per violazione dell'art. 829, 1° comma, n. 12 cpc per mancata pronuncia risposta ad una sua domanda proposta nella conclusionale: stimare i ricavi per il 2009 e il 2010 de [REDACTED] [REDACTED] sulla base di quelli del 2008 rilevando che il CTU l'aveva fatto solo per il 2010 quanto a [REDACTED] senza spiegazioni e che il lodo motivava con il fatto che gli [REDACTED] non avevano fornito i dati e che non erano stati richiesti mezzi istruttori, nonché violazione dell'ordine pubblico e del diritto di difesa per gli stessi aspetti;

7) la nullità del lodo definitivo per violazione del contraddittorio su un punto decisivo, deducendo che la conclusionale della controparte era stata depositata tardivamente e il lodo ne aveva tenuto conto (escludendo i ricavi della sede di [REDACTED]).

L'attore ha rilevato che la disciplina applicabile era quella ante novella in quanto la clausola compromissoria ai sensi della quale era stato attivato il procedimento arbitrale era del 2005, esponendo che comunque nell'atto aveva richiamato le norme del nuovo testo e affermando che i vizi di diritto indicati erano esaminabili, a prescindere dalla circostanza che avessero dato luogo a vizi di motivazione, come *errores in iudicando* e *in procedendo*.

L'attore ha infine osservato che non risultava la proroga concessa dal Presidente del Tribunale di Firenze per il deposito del lodo, osservando che se non fosse stata concessa, vi era un ulteriore motivo di nullità.

In via rescissoria, l'attore ha chiesto il rigetto delle domande di controparte e l'accoglimento della sua domanda di pagamento di € 318.169,57, dettagliando il relativo conteggio.

4. L'associazione convenuta assumeva anzitutto applicabile la nuova formulazione dell'art. 829 cpc, in quanto lo statuto era del 2007, rilevando che comunque la tesi prevalente era quella dell'applicazione della novella a tutti i lodi pronunciati su domanda proposta dopo l'entrata in vigore del nuovo testo dell'art. 829 cpc.

Sui motivi di impugnazione, l'associazione deduceva

1) che la questione del mandato -non eccepita prima- era infondata, in quanto nel procedimento arbitrale non occorre (Cass SU 5.5.11, n. 9839)

2) che non vi era motivazione contraddittoria in ordine alla modifica degli accordi: il lodo non definitivo la negava;

che non era avvenuta né possibile una modifica per *facta concludentia*: lo statuto prevedeva le modalità di modifica;

3) che non vi era violazione delle regole di interpretazione dei contratto che comunque non sono di ordine pubblico né contraddizioni;



che [REDACTED] non era più socio dal 31.12.2008 per raggiunti limiti di età;

che il quesito al CTU prevedeva solo gli associati (il CTU aveva poi prospettato di sua iniziativa tre ipotesi, una come richiesto, una con [REDACTED], una anche con [REDACTED])

che lo schema di accordo 14.1.2009 non era stato approvato;

che il 'memorandum [REDACTED]' comprendeva [REDACTED] perché era relativo ad utili del 2008 quando era ancora socio ed anzi vi si dice 'ivi incluso [REDACTED]' proprio perché non era più socio;

4) che la CTU era stata redatta in conseguenza di un chiarimento fornito dal suo CTP e non di un nuovo documento, per cui non vi era violazione del contraddittorio;

5) che la contestazione della CTU non può essere fatta in conclusionale (Cass 22.3.13, n. 7335) e comunque la censura era infondata: il CTU aveva incrociato i dati;

6) che quanto dedotto sub 6) da controparte costituiva una critica di merito al lodo e alla CTU; del resto se avesse seguito il calcolo come richiesto dalla controparte il suo debito sarebbe maggiore

7) che il deposito della conclusionale era avvenuta il 7.11.13 dopo che il giorno prima aveva inviato all'arbitro per errore un atto diverso ma prima della ricezione della conclusionale avversaria (inoltre i termini non sono perentori senza espressa previsione) e comunque vi era stata la replica.

La convenuta deduceva che la proroga del termine era stata concessa come da documento che produceva.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

##### 1. Statuto e disciplina normativa applicabili

1.1. Il collegio conferma anzitutto il rilievo, già esposto nell'ordinanza in punto di inibitoria, che la clausola compromissoria in base alla quale è stato promosso –successivamente all'entrata in vigore della novella dell'art. 829 cpc- il giudizio arbitrale, è quella contenuta nello statuto dell'associazione attrice datato 24.6.2005 (ed allegato alla richiesta al Presidente del Tribunale di Firenze di nomina di arbitro), che risulta sottoscritto da gran parte dei nominativi indicati in calce e comunque da [REDACTED]; lo statuto datato 8.11.2007, prodotto in sede arbitrale da [REDACTED] stesso, non risulta invero sottoscritto da nessuno dei nominativi indicati.

Anche ad ammettere che la produzione di esso ad opera di tale parte possa supplire alla sua mancata sottoscrizione, tuttavia tale effetto non può evidentemente valere per gli altri associati ed il tardivo richiamo a tale documento da parte della associazione non consente di ritenere che gli altri associati l'avessero sottoscritto e tanto meno che la sottoscrizione sia avvenuta prima della proposizione del giudizio arbitrale, in considerazione dell'essere anche l'associazione non riconosciuta un autonomo centro di rapporti giuridici rispetto agli associati.

1.2. In ordine alla questione del regime da applicarsi alle impugnazioni di un lodo emesso su una domanda di arbitrato formulata dopo l'entrata in vigore del DLgs 40/2006 sulla base di una clausola compromissoria contenuta in una convenzione anteriore a tale data (che è esattamente il caso di specie), in sede della suddetta ordinanza, questa Corte ha ritenuto di dover aderire alla giurisprudenza della Corte di Cassazione che ha affermato che "le modifiche apportate all'art. 829 c.p.c. dalla legge di riforma di cui al d.lg. 2 febbraio 2006 n. 40 sono volte a delimitare l'ambito d'impugnazione del lodo arbitrale, laddove le convenzioni concluse prima della sua entrata in vigore continuano ad essere regolate



dalla legge previgente, che disponeva l'impugnabilità del lodo per violazione della legge sostanziale, a meno che le parti non avessero stabilito diversamente; ne consegue che, in difetto di una disposizione che ne sancisca la nullità o che obblighi le parti ad adeguarle al nuovo modello, la salvezza di tali convenzioni deve ritenersi insita nel sistema, pur in difetto di un'esplicita previsione della norma transitoria"(Cass, 19.4.12, n. 6148).

Questa Corte osservava che a ciò induce anche l'interpretazione costituzionalmente orientata che escluda il contrasto con l'art. 24 della Costituzione: infatti, se è vero che l'ordinamento prevede la facoltà delle parti di affidare la risoluzione di una controversia insorta o insorgenda a privati anziché ad organi giurisdizionali statali, è anche vero che la rinuncia alla giurisdizione statale deve poter essere effettuata con contezza circa i rimedi disponibili, sicché una limitazione dei motivi deducibili con l'impugnazione per nullità non conoscibile al momento della sottoscrizione della clausola compromissoria (in precedenza, come è noto, si applicava il principio opposto a quello espresso dal vigente terz'ultimo comma dell'art. 829 cpc), determinato unicamente da una norma sopravvenuta imporrebbe alle parti che hanno sottoscritto la clausola compromissoria una rinuncia alla giurisdizione più ampia di quella da esse voluta e che l'opposta soluzione sarebbe del tutto incoerente in quanto, anche e soprattutto dopo la riforma, la possibilità di impugnare il lodo per violazione delle regole di diritto attinenti il merito è rimessa alla volontà delle parti, per cui se le parti allora, omettendo di prevedere la non impugnabilità del lodo, vollero estendere l'impugnazione alla violazione di quelle regole, non si vede per quale ragione quella manifestazione di volontà dovrebbe essere posta nel nulla.

Tale orientamento ha trovato recentemente la conferma da parte delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 9284 del 9.5.16, componendo un contrasto interpretativo, hanno affermato che "in tema di arbitrato, l'art. 829, comma 3, c.p.c., come riformulato dall'art. 24 del d.lgs. n. 40 del 2006, si applica, ai sensi della disposizione transitoria di cui all'art. 27 del d.lgs. n. 40 cit., a tutti i giudizi arbitrali promossi dopo l'entrata in vigore della novella, ma, per stabilire se sia ammissibile l'impugnazione per violazione delle regole di diritto sul merito della controversia, la legge -cui l'art. 829, comma 3, c.p.c., rinvia- va identificata in quella vigente al momento della stipulazione della convenzione di arbitrato, sicché, in caso di convenzione cd. di diritto comune stipulata anteriormente all'entrata in vigore della nuova disciplina, nel silenzio delle parti deve intendersi ammissibile l'impugnazione del lodo, così disponendo l'art. 829, comma 2, c.p.c., nel testo previgente, salvo che le parti stesse avessero autorizzato gli arbitri a giudicare secondo equità o avessero dichiarato il lodo non impugnabile"

1.3. Deve invece ritenersi fondata la tesi, avanzata dalla convenuta in sede di conclusionale -ma non tardivamente, trattandosi di questione rilevabile d'ufficio quale interpretazione della clausola (cfr. Cass, 2.7.88, n. 4404)- secondo cui la previsione, nella clausola compromissoria, che "l'arbitro unico decide la controversia secondo diritto e in via definitiva" ha il significato univoco di escludere l'impugnazione per violazione di norme di diritto.

Premesso che, per giurisprudenza costante, la rinuncia preventiva alla impugnazione per errores in iudicando non richiede formule sacramentali ma deve risultare dall'espressa e inequivoca volontà delle parti, deve rilevarsi che nel caso in esame, per dare un significato al riferimento alla *definitività* della decisione dell'arbitro utilizzato dalle parti (fra l'altro qualificatissimi avvocati), non può essere data nessuna altra interpretazione, se non quella di escludere la impugnabilità del lodo, secondo il dettato dell'art. 829 comma 2 cpc nella



previgente formulazione; di fatti l'attore non ne ha proposta alcuna in sede di memoria di replica se non l'affermazione che "proprio la previsione che impone all'arbitro di rispettare le regole di diritto contraddice la tesi avversaria", che appare contrastante con la norma suddetta che espressamente prevede la rinuncia alla impugnazione per motivi di diritto se le parti dichiarino non impugnabile il lodo.

## 2. Motivi di impugnazione rinunciati.

Ciò premesso, deve rilevarsi anzitutto che l'attore ha espressamente rinunciato ai motivi di impugnazione sopra riportati sub 1) e 7), oltre che a quello ipotizzato per l'eventuale assenza della autorizzazione alla proroga del termine di deposito del lodo.

3. Motivo di impugnazione sub 2) (in sentenza si manterrà il riferimento operato dall'attore al nuovo testo dell'art. 829 cpc, del resto, per quanto rileva in causa, non difforme dal vecchio, applicabile alla fattispecie).

L'attore ha dedotto la nullità dei lodi per

- violazione dell'art. 829, 1° comma, n. 5 cpc con riferimento all'art. 823 n. 5 per mancanza di un requisito formale del lodo per inadeguata e contraddittoria motivazione su un punto decisivo;
- violazione dell'art. 829, 1° comma, n. 12 cpc per mancata risposta ad una sua domanda;
- violazione dell'ordine pubblico.

L'attore ha rilevato

- che aveva chiesto di accertarsi che lo statuto era stato modificato per facta concludentia ex artt. 2251, 2252 e 1362 ss cc;
- che l'esclusione della modifica dello statuto per facta concludentia era in violazione dei principi di interpretazione dei contratti;
- che il lodo non definitivo contraddittoriamente da un lato sosteneva che era in vigore lo statuto del 2005 e dall'altro ammetteva CTU comprendendo le fatture emesse in proprio da tutti gli associati.

3.1. Si deve anzitutto rilevare, quanto alla dedotta violazione dell'art. 829, 1° comma, n. 5 cpc con riferimento all'art. 823 n. 5 che prescrivono entrambi "l'esposizione sommaria dei motivi", che -per giurisprudenza costante e condivisa dalla Corte- "è ravvisabile solo se la motivazione manchi del tutto o sia al suo interno talmente carente da non consentire la comprensione e l'individuazione della ratio decidendi" (Cass, 15.5.2009, n. 11301; cfr. Cass, 23.11.2000 n. 15136; Cass, 17.7.99, n. 7588); la contraddittorietà della motivazione può aver rilievo in tal senso, cioè laddove impedisca di comprendere l'iter argomentativo degli arbitri.

Nel caso in esame, la motivazione del lodo non definitivo in ordine alla ritenuta violazione da parte dell'attore degli articoli 13 comma 5, 14 e 19 dello statuto (e di rigetto di quelle degli artt. 4, 28 e 29) è esposta ai punti 12 e 13 del lodo, laddove, dopo aver ricostruito la crisi dell'associazione a partire dalla fine del 2008 e affermato che ciò aveva determinato "l'apertura di un dibattito tra i soci sfociato poi in aperta conflittualità, avente per oggetto la proposta da parte di alcuni dei soci, contrastata da altri, di revisione delle condizioni di partecipazione... consentendo ai soci di fatturare mediate distinta partita Iva ed incassare direttamente dai clienti il corrispettivo dell'attività effettivamente svolta... pur partecipando alle spese generali di gestione ed alle altre regole dell'organizzazione dello studio associato" e poi, rilevando che la iniziativa unilaterale de [REDACTED] si era "trovata in conflitto oggettivo con l'ordinamento dell'associazione" ma che "occorreva considerare che il dibattito sull'autonomizzazione si trovava già in fase avanzata... al momento dell'intervento unilaterale di [REDACTED], anche se i soci non avevano



effettuato ancora una vera e propria scelta... e che tale dibattito continuava nella prima metà del 2010".

Il lodo prosegue rilevando che "non poteva essere senza significato il fatto che fino a metà del 2010 non sia stata avanzata nei confronti di [REDACTED] da parte degli organi statuari alcuna contestazione vera e propria (a parte i dissensi dei soci contrari) come se la sua iniziativa fosse percepita dalla comunità professionale dello studio associato più come modo di partecipazione al dibattito in corso che come vero e proprio inadempimento e *vulnus* alle regole associative" concludendo: "tuttavia la valutazione che precede non vale ad escludere l'obbiettivo contrasto con l'ordinamento statutario, della autonomizzazione non concordata (né prima né dopo la sua iniziale attuazione). Pertanto l'iniziativa di [REDACTED] resta obiettivamente non giustificata e non può trovare legittimazione nel principio dei quali è espressione l'art. 1460 cc".

L'iter argomentativo dell'arbitro è chiaro e non contraddittorio: il comportamento de [REDACTED] era stato in violazione delle regole statuarie sulla cui modifica gli associati dibattevano, ma che non erano state modificate; né il giudice dell'impugnazione può esercitare alcun controllo sulla *congruità* della motivazione: a questo attengono le critiche dell'attore laddove, ad es., afferma che "il '*dibattito sull'autonomizzazione*' (lodo non definitivo, pag. 18) non era un semplice dibattito, era un *fatto* già compiutamente verificatosi le cui conseguenze sui patti sociali sono nitide: ciò a meno di non voler presupporre l'assurdo d'una Associazione in cui tutti i soci, planando sul radicato inadempimento diffuso alle pattuizioni essenziali di cui sono consapevoli artefici, discutono *en passant* sul da farsi per il bene comune. E' smentita, dunque, anche dalle risultanze della consulenza tecnica l'affermazione dell'Arbitro quando scrive che '*il presupposto* (delle domande delle parti) è da ravvisarsi nella permanenza del vincolo associativo fino al 6 ottobre 2010' ove riferita ai 'patti originari' e non a quelli 'modificati' (lodo non definitivo, pag. 27)" e che la sua condotta non era percepita come *vulnus* alle regole associative "perché non era in contrasto con le nuove regole che l'associazione si era data" (pp. 21-22 dell'atto di impugnazione. corsivi nel testo).

Né vi è contraddizione (e tanto meno tale da non ricostruire l'iter argomentativo dell'arbitro) fra la ritenuta vigenza dello statuto 2005 e il quesito formulato al CTU comprendente le fatture emesse in proprio dagli associati (il quesito non parla peraltro di 'tutti' gli associati e, come si è visto, l'arbitro aveva escluso che *tutti* gli associati operassero in tal senso, facendo riferimento al contrasto sul punto) considerato che il lodo non definitivo dà atto che anche le sedi di [REDACTED] avevano iniziato a comportarsi in tal modo (p. 19) senza che però ciò fosse, appunto sfociato in una modifica statutaria. E anche a tale proposito si deve rilevare che in sede di impugnazione il giudice non può valutare la *congruità* della motivazione.

3.2. Quanto or ora affermato esclude anche la sussistenza della nullità per omesso esame di una domanda (quella dell'attore di accertamento che lo statuto era stato modificato per *facta concludentia*), considerando che il punto è –sia pure implicitamente– affrontato laddove si fa riferimento al dissenso dei soci contrari, che contrasta l'affermazione dell'attore secondo cui "la scelta di fatturare autonomamente era stata realmente condivisa da tutti i soci con sopravvenuta modifica per *facta concludentia* dei patti sociali (artt. 2251-2252 cc)" (pp. 19-20 dell'atto di impugnazione) posto che l'art. 2252 cc prevede la modifica dei patti sociali col consenso di tutti i soci, pacifico essendo che non ricorre l'ipotesi di modifica statutaria da parte dell'assemblea a norma dell'art. 34 dello statuto).

Anche le osservazioni svolte dall'attore nella *conclusionale*, laddove afferma che l'arbitro non ha tenuto conto del *Memo* [REDACTED] che, secondo



l'attore, formalizzava l'accordo di fatto già raggiunto sull'autonomizzazione e del fatto che tutti gli associati avessero già agli inizi del 2010 proprie partite IVA ed emettessero fatture in nome proprio costituiscono contestazioni nel merito del lodo, come tali inammissibili.

3.3. L'attore afferma poi che i lodi sono in "violazione dell'ordine pubblico in relazione alla normativa di buona fede in tema di interpretazione degli accordi e della individuazione del loro contenuto, artt. 1362 e 1366 cc, nonché di esecuzione del rapporto, art. 1375 cc" (p. 25 dell'atto di impugnazione).

Sul punto si deve rilevare anzitutto che il richiamo alle norme suddette non appare pertinente, posto che lo stesso attore postula, come si è visto, una modifica per *facta concludentia* del contratto, per cui la questione è, semmai, quella –sopra affrontata- della modifica dei patti sociali.

Ritiene peraltro la Corte che la buona fede in tema di interpretazione e di esecuzione del contratto non costituisce una norma di ordine pubblico la cui violazione comporti la nullità del lodo: invero essa costituisce una regola interpretativa (espressamente formulata) e non un principio dettato a tutela di interessi generali e perciò non derogabili dalla volontà delle parti né suscettibili di formare oggetto di compromesso, la cui eventuale violazione non si vede perché debba avere una maggiore rilevanza di una qualsiasi altro *error in iudicando* e costituire perciò una deroga alla rilevata esclusione dell'impugnazione per violazione di norme di diritto.

#### 4. Motivo di impugnazione sub 3).

L'attore ha dedotto la nullità del lodo definitivo per

- violazione dell'art. 829, 1° comma, n. 5 cpc con riferimento all'art. 823 n. 5 per mancanza di un requisito formale del lodo per insufficiente, inadeguata e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia;
- violazione dell'art. 829, 1° comma, n. 7 cpc per mancata applicazione delle norme in materia probatoria;
- violazione dell'art. 829, 3° comma, cpc per contrarietà all'ordine pubblico.

L'attore ha ribadito che l'esclusione della modifica dello statuto per *facta concludentia* era in violazione dei principi di interpretazione dei contratti e dedotto che il lodo aveva escluso dai conteggi un associato (██████████) sull'assunto di non aver potuto verificare il contratto, in contrasto

- con la lettera da lui prodotta in cui, anche a nome de ██████████, comunicava di dar corso alla 'proposta di autonomia gestionale' e con missive de ██████████ da cui si desumeva che fosse socio (la preoccupazione di far fatturare tutto è tipica del socio e non del consulente);

- col 'memorandum ██████████' che prevedeva ██████████ fra i beneficiari;

- con la sua produzione dell'accordo fra ██████████ e l'associazione del 14.1.2009.

4.1. Richiamato quanto sopra esposto sub 3.1. in punto di nullità per omessa "esposizione sommaria dei motivi", non può non ribadirsi il rilievo secondo cui come la motivazione dell'esclusione de ██████████ dai conteggi è esposta al punto 4. del lodo definitivo laddove si legge: "La posizione de ██████████... già socio prima delle vicenda *de qua* ed attualmente, a quanto sembra, ritornato nella stessa condizione nei confronti dell'Associazione, nel periodo di tempo per cui è causa e nel quale ha fatturato direttamente ed in autonomia le sue prestazioni, era legato alla Associazione professionale, a quanto si deduce dalle affermazioni delle parti, da contratto atipico (di consulenza o simile). Il convenuto ██████████ qualifica tale rapporto come di associazione in partecipazione e per ciò solo assimilabile al rapporto associativo con effetti, nelle operazioni peritali, della necessità



di conferimento virtuale dei suoi ricavi. Tuttavia la mancanza in atti del documento contrattuale (se esistente) impedisce una sua valutazione in relazione al contenuto e quindi a prescindere del *nomen juris*, anche se, quale che sia contenuto del contratto, sta di fatto che la condizione de [redacted] nel periodo che interessa non era quella di socio. Non esistono, infatti, dati probatori o anche soltanto indiziari che consentono di equiparare la condizione di consulente a quella di socio perché, a prescindere della denominazione del rapporto, socio è il professionista che è parte del rapporto associativo ed è integrato nella comunità associativa partecipando alla gestione, agli utili, ai relativi costi ed alle eventuali perdite, mentre il rapporto di consulenza o di associazione in partecipazione, anche se il corrispettivo pattuito per il partecipante fosse sotto qualche possibile profilo, collegato con il corrispettivo delle prestazioni svolte, non varrebbe ad attribuire a questo lo *status* di socio (artt. 9 e segg. dello statuto) agli effetti della ricostruzione *ex post* del bilancio della associazione".

Anche sul punto, deve osservarsi che i rilievi dell'attore basati sul richiamo alla sua lettera e quelle de [redacted] e al 'memorandum [redacted]' costituiscono contestazioni di errori di apprezzamento dell'arbitro, come tali inammissibili.

E' invero principio pacifico in giurisprudenza quello secondo cui "in tema di giudizio arbitrale, la valutazione dei mezzi di prova acquisiti al processo da parte degli arbitri non può essere denunciata quale vizio di nullità del lodo, neppure sotto il profilo del difetto di motivazione ai sensi dell'art. 829, n. 5, in relazione all'art. 823, c.p.c., essendo tale vizio ravvisabile nelle sole ipotesi in cui la motivazione manchi del tutto, o sia a tal punto carente da non consentire di comprendere l'iter del ragionamento seguito dagli arbitri e di individuare la ratio della decisione adottata" (Cass, sez. un. 8.10.2008, n. 24785; Cass, 10.7.113, n. 17097; Cass, 24.6.11, n. 13968).

Ciò esclude anche la rilevanza della questione relativa alla approvazione o meno –e alla necessità o meno di essa- dello 'schema di accordo' 14.1.2009 (che questa Corte, in sede di inibitoria, aveva rilevato non risultare approvato) anch'essa relativa alla valutazione dei mezzi di prova, così come quella, dedotta dall'attore solo in conclusionale (e che appare pertanto questione nuova e inammissibile), sul dedotto omesso esame della certificazione rilasciata a [redacted] dall'associazione relativa alla sua quota di utili del 2009.

4.3. Quanto alla dedotta nullità per violazione dell'ordine pubblico, non può che rimandarsi a quanto sopra esposto sub 3.3., avendo l'attore richiamato le medesime norme a fondamento di essa.

5. Motivo di impugnazione sub 4).

L'attore ha dedotto la nullità del lodo definitivo per

- violazione dell'art. 829, 1° comma, n. 9 cpc per violazione del contraddittorio;
- violazione dell'art. 829, 1° comma, n. 5 cpc con riferimento all'art. 823 n. 5 per insufficiente e inadeguata motivazione su un punto decisivo;
- violazione dell'art. 829, 1° comma, n. 7 cpc per mancata applicazione delle norme in materia probatoria;
- violazione dell'art. 829, 3° comma, cpc per contrarietà all'ordine pubblico.

L'attore ha dedotto

- che l'Arbitro aveva ritenuto di conteggiare come perdita relativa all'anno 2009 la liquidazione (per € 547.325,00) a due ex soci ([redacted] e [redacted]), aderendo alla CTU che aveva tenuto conto di un documento fiscale prodotto dal CTP di controparte con le osservazioni alla bozza di CTU cui non era prevista replica;



- che l'Arbitro aveva affermato che la CTU non si basava solo su di essa, ma non aveva spiegato su cosa altro si basasse e aveva poi richiamato erroneamente un articolo dello statuto circa la liquidazione agli ex soci.

Il motivo è fondato in punto –assorbente- di violazione del contraddittorio: invero, nella relazione del CTU si legge, circa la liquidazione delle somme corrisposte ai suddetti [REDACTED] "alla luce delle osservazioni del CTO di [REDACTED], del chiarimento sulla corretta interpretazione del prospetto allegato al rendiconto 2009... e in special modo del fatto che le somme liquidate (parte II del prospetto) a [REDACTED] e [REDACTED] sono da ritenersi in aggiunta agli utili e alle altre somme corrisposte ai medesimi per gli anni precedenti (I parte del prospetto), tenuto conto altresì delle certificazioni fiscali rilasciate ai medesimi avvocati per l'anno 2009 e allegate alla note del CTU di [REDACTED] si ritiene necessario considerarle quali costi di competenza del 2009 e, pertanto, rideterminare il risultato economico dell'esercizio 2009 nell'importo di € - 1.249.421,52 anziché - € 702.096,52".

Dunque, il CTU ha *tenuto conto* (anche) di documenti allegati alla note del CTU di [REDACTED] alla sua bozza di relazione, secondo il meccanismo, ripreso dall'art. 195 cpc quando ormai non erano più ammissibili produzioni.

Invero l'Arbitro aveva –correttamente- incaricato il CTU di rispondere ai quesiti "sulla base della contabilità dell'Associazione e de [REDACTED], nonché dei documenti, anche informatici, che fossero richiamati nei documenti contabili e di tutti quelli facenti parte della contabilità delle due parti che i CTP potranno consegnargli ai sensi dell'art. 198 comma 2 c.p.c., oltreché degli altri documenti aventi natura contabile che, in quanto rilevanti, il CTU, sentiti i CTP, ritenga di richiedere alle parti e dai quali possano emergere l'attività e i corrispettivi maturati anche se non fatturati, in favore degli associati della Associazione professionale e de [REDACTED]"; i documenti in questione, invece sono stati prodotti senza accordo delle parti (ex art. 198, comma 2 cpc) e senza richiesta ad opera del CTU.

Non rileva dunque tanto la questione della violazione del contraddittorio per non avere potuto il CT di parte attrice replicare a tale produzione, rileva invece quella della violazione del contraddittorio costituita dal deposito ad opera di una parte di documenti non ammissibili e dall'utilizzo di essi da parte del CTU che ne ha espressamente *"tenuto conto"*.

Considerato che il tenore della relazione -sopra riportato- non consente di valutare se l'esame di tali documenti abbia avuto decisivo rilievo nelle conclusioni del CTU, dovrà dunque disporsi separata ordinanza per l'ammissione di nuova CTU su tale specifico punto che risponda senza tenerne conto ed effettui i calcoli richiesti al CTU in sede arbitrale, fermo il resto, sulla base di quanto da lui accertato in ordine a detta posta contabile.

#### 6. Motivo di impugnazione sub 5).

L'attore ha dedotto la nullità dei lodi per violazione dell'art. 829, 1° comma, n. 12 cpc per omessa pronuncia sulla sua domanda di inserire nei conteggi i ricavi in proprio de [REDACTED] nel periodo 1.8.2009/6.10.10 "secondo gli importi effettivamente risultanti dalle fatture depositate" (senza peraltro indicare alcun importo, pur dopo l'effettuazione della CTU), assumendo che il CTU aveva commesso errori di calcolo, riportando cifre diverse da quelle emergenti dalla documentazione, avendo affermato che le fatture incassate da [REDACTED] per il 2010 erano per € 521.437,34 mentre "quelle relative all'attività svolta dal 1/1/2010 e fino al 6/10/2010 ed incassate entro il 6/10/2011 trasmesse dal CTP [REDACTED]... ammontavano ad € 922.575,73", come esposto nella conclusionale in sede arbitrale (con riferimento peraltro a un documento redatto dal proprio CTP).



Rileva la Corte che non è corretta l'affermazione che il lodo non si sia pronunciato sulla domanda in esame: deve invero rilevarsi che (anche) sul punto, il lodo ha motivato, affermando che "occorre considerare che i criteri di indagine..., così come i criteri di valutazione che emergono dalla relazione peritale, appaiono ragionevolmente proporzionati ed adeguati all'oggetto della consulenza d'ufficio, avuto riguardo alla materia del contendere e che, salvo quanto si dirà, le conclusioni alle quali il C.T.U. è pervenuto appaiono sorrette da indagini esaustive e da motivazione indenne da vizi giuridici e logici, alle quali il presente lodo aderisce. Il lodo è quindi motivato con riferimento alla relazione peritale d'ufficio, tuttavia rettificata ove ritenuto necessario ed integrata dalle ulteriori considerazioni che si espongono nel seguito" (e che non riguardano tale punto) e dunque ha aderito ai conteggi elaborati dal CTU che ha espressamente indicato "Per l'anno 2010 (fino al 6 Ottobre) sono state documentate e analiticamente verificate somme incassate in proprio da [redacted] pari ad € 521.437,34 (vedasi fatture depositate agli atti della CTU nonché libri IVA e memoria del 18 Luglio allegati alla PEC del CTP [redacted] in pari data)".

Ne risulta che il lodo si è pronunciato, implicitamente, su di essa con l'adesione ai conteggi esposti dal CTU.

E, considerato che oggetto della presente impugnazione possono essere solo *errores in procedendo*, la valutazione del materiale istruttorio (fra cui, in senso ampio, rientra la CTU) sfugge alla impugnazione.

Si osserva che quanto esposto nella conclusionale dall'attore, circa il vizio del lodo ai sensi dell'art. 829, comma 1, n. 5 per carenza di motivazione sul punto dei ricavi de [redacted] costituisce motivo di impugnazione non presente nell'atto introduttivo e pertanto inammissibile.

#### 7. Motivi di impugnazione sub 6).

L'attore ha dedotto la nullità dei lodi per

- violazione dell'art. 829, 1° comma, n. 5 cpc con riferimento all'art. 823 n. 5 per insufficiente, inadeguata e contraddittoria motivazione su un punto decisivo;
- violazione dell'art. 829, 1° comma, n. 12 c pc per mancata pronuncia risposta a una sua domanda di stimare i ricavi per il 2009 e il 2010 de [redacted] e [redacted] sulla base di quelli del 2008;
- violazione dell'ordine pubblico e del diritto di difesa.

L'attore ha rilevato che il CTU l'aveva fatto solo per il 2010 quanto [redacted] e [redacted] senza spiegazioni e che il lodo motivava con il fatto che [redacted] e [redacted] non avevano fornito i dati, che non erano stati richiesti mezzi istruttori e che il CTU non poteva ricorrere a ragionamenti presuntivi, mentre, per quanto riguardava la sua posizione, l'Arbitro non aveva accettato la stima del CTU, scorporando –sulla base di una presunzione- il 50% di quanto da lui fatturato (fra il 6.7.10 e il 6.10.10) quale associato dello studio di cui aveva da allora cominciato a far parte senza peraltro che vi fossero elementi per conteggiare la residua parte come proveniente dall'attività presso lo studio [redacted].

L'attore ha dedotto anche che il CTU, e conseguentemente l'arbitro, non avevano chiarito come, in assenza di dati contabili, egli aveva potuto ricostruire la contabilità

Ritiene la Corte che anche questi motivi di impugnazione non sono fondati.

Richiamato quanto sopra esposto sub 3.1. sul significato della insufficienza e della contraddittorietà della motivazione, e rilevato che l'inadeguatezza (temine non ricorrente nelle norme citate) appare essere forma



meno grave di insufficienza (a meno che non voglia significare la contestazione di un error in iudicando, come si è detto inammissibile nel caso), la Corte rileva che anche in questo caso l'iter argomentativo del lodo definitivo è esposto, laddove si legge che [redacted] e [redacted] non avevano fornito i dati richiesti loro dalla associazione, che essi non erano parti del giudizio e che "il C.T.U. non disponeva di alcuna facoltà di indagine in proposito né possibilità di ricorrere a ragionamenti presuntivi, né tale facoltà potrebbe discendere dalla omessa produzione da parte de [redacted] dei registri IVA" (p. 14) e dunque ritiene che la CTU sia stata svolta sulla base delle acquisizioni documentali

La pronuncia sulla domanda in questione c'è stata (implicitamente) in senso negativo laddove il lodo nega l'ammissibilità di ragionamenti presuntivi per determinare i ricavi dei suddetti [redacted].

Non si vede, poi, in cosa si possa individuare la violazione del diritto di difesa e/o dell'ordine pubblico.

8. Si deve pertanto pronunciare sentenza non definitiva e parziale con cui si rigettano i motivi di impugnazione ad eccezione di quello sub 4) e, in accoglimento di esso, si dichiara la nullità parziale del lodo quanto all'accertamento.

9. Sulle spese si provvederà con la sentenza definitiva.

**P.Q.M.**

La Corte d'Appello, non definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'impugnazione,

1) dichiara la nullità parziale del lodo definitivo laddove conteggia come perdita relativa all'anno 2009 la liquidazione a due ex soci [redacted] e [redacted];

2) rigetta gli altri motivi di impugnazione;

3) dispone come da separata ordinanza per il prosieguo del giudizio;

4) rimette per le spese alla sentenza definitiva.

Così deciso in data 10.6.16 dalla Corte d'Appello di Firenze come sopra composta e riunita in camera di consiglio, su relazione del dr. Domenico Paparo.

Il giudice estensore  
dr. Domenico Paparo

Il Presidente  
dr. Giulio De Simone

